CITTA' di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE
Piazza Umberto I° n. 1 - 12033 MORETTA Tel: 0172 911035 - FAX: 0172 94907
C.F. 85001650044— P. IVA: 00541720041
PEC: poliziamunicipale.moretta@businesspec.it

ORDINANZA N. 52 **MORETTA, 20/06/2024**

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ED EVENTI – MISURE ATTE A TUTELARE L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA VIVIBILITÀ URBANA.

VISTE la richiesta presentata dell' Associazione B-TEAM il 19/06/2024 protocollo n. 4598 per lo svolgimento presso il Centro Polifunzionale sito in via San Giovanni n. 7, nel piazzale e nella via limitrofa della manifestazione denominata "FESTA DELLA BIRRA E MOTOCONCENTRAZIONE" nella serata di sabato 06/07/2024;

EVIDENZIATO che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e possibili atti di vandalismo ed altresì a scongiurare le criticità legate all'uso ed al conseguente abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica sui sedimi stradali posti nelle immediate vicinanze dei luoghi sede delle riferite manifestazioni;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 18.07.2018, n. 11001/110/(10) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale approvato con DCC N.40 del 23.12.2015 e modificato con DCC n 24 del 23.04.2018

CONSIDERATO che la manifestazione, per le modalità di realizzazione, richiamerà un notevole afflusso di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande;

SPECIFICATO che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose rappresentando al contempo un danno dell'immagine e al decoro del Paese:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

RITENUTO quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine nell'area della manifestazione e in alcune vie adiacenti;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere temporaneo per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati durante lo svolgimento della manifestazione in programma su tutto il territorio comunale nelle date del 20 e 21 ottobre 2023;

RAVVISATA la necessità di adottare specifica ordinanza a mezzo della quale, nei limiti temporali indicati, vietare le condotte sopra descritte;

ACCERTATA la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse legittimanti il presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per i motivi di cui in premessa, su tutto il territorio comunale:

Dalle ore 17,00 del giorno 06/07/2024 alle ore 02,00 del giorno 07/07/2024 in occasione della serata dedicata alla Festa della Birra promosse dall' Associazione B-TEAM di Moretta **da ogni altro operatore pubblico e/o privato, pubblici esercizi, commercianti del settore alimentare da altre Associazioni, dai pubblici esercizi, dai commercianti, dagli ambulanti e in generale da tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**

ORDINA CHE:

- è fatto divieto di vendita per asporto dei superalcolici;
- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- ai suddetti operatori è fatto obbligo di somministrare ogni bevanda in bicchieri di carta o plastica nei quali dette bevande dovranno essere versate direttamente dall'esercente o suoi incaricati.
- resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro all'interno dei locali e negli annessi déhòrs, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende "*... la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.*" (Art. 2, comma 1, l.r. 29 dicembre 2006, n. 38);

– è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
– è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

AVVISA

Che, salvo che il fatto costituisca più grave violazione a norme amministrative e/o penali, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da € 25,00 a € 500,00, per il quale è ammesso il p.m.r. pari a € 50,00, e il sequestro del contenitore di vetro, sino al termine della manifestazione.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

– Stazione dei Carabinieri di Moretta;

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

IL SINDACO
GATTI Giovanni